



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ

VISTI:

- il Regolamento Comunale per l'affidamento degli incarichi professionali esterni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 144 del 16/12/2005;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"* – c.d. *"Decreto Semplificazioni"*);
- il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016;
- il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- la Linea Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvata con deliberazione n. 973 del 14/09/2016, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con deliberazione n. 138 del 21/02/2018 e aggiornata con deliberazione n. 417 del 15/05/2019;
- la Linea Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante *"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvata con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, e aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con deliberazione n. 206 del 01/03/2018, nonché al DL 18/04/2019 n. 32, convertito in Legge n. 55/2019, con deliberazione n. 636 del 10/07/2019;
- la propria determinazione dirigenziale n. 956 del 10.12.2020

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Rivoli, in esecuzione della determinazione n. 956 del 10.12.2020, intende procedere al formazione e alla tenuta di un nuovo *"Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00"*. Le soglie si intendono oneri e Iva esclusi.

L'iscrizione all'elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso.

Da tali elenchi l'Amministrazione potrà attingere per conferire, direttamente o previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, incarichi professionali per i diversi servizi tecnici di cui necessita. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione del suddetto elenco di professionisti e, pertanto, non viene dato avvio ad alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria in merito. Dati della stazione appaltante:

DENOMINAZIONE:	Comune di Rivoli
INDIRIZZO:	Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO)
SITO WEB	www.comune.rivoli.to.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:	comune.rivoli.to@legalmail.it
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:	Arch. Antonio Graziani Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Laura Maria Mizzau Funzionario P.O. del servizio appalti acquisti e coordinamento amministrativo della Direzione Servizi al Territorio e alla Città
REFERENTE PER INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Sandra Costa – Istruttore Amministrativo della Direzione Servizi al Territorio e alla Città Telefono 011/9513570

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Attraverso l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

In particolare, l'Amministrazione intende procedere all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di natura tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 comma 2 lett a) e b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) e b) e art. 2, commi 2 e 3 della Legge n. 120/2020 che ha novellato l'art. 36 del D.lgs 50/2016, la cui validità ed efficacia è stata fissata fino al 31/12/2021. Il predetto elenco sarà suddiviso in 2 sezioni e precisamente:

- elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi di importo **fino ad € 40.000,00** al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi di importo **superiore ad € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00** al netto di oneri fiscali e previdenziali.

ART. 2 MODALITÀ' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante, per l'affidamento di eventuali incarichi, procederà secondo le modalità individuate nelle disposizioni contenute nel cd. "*Decreto Semplificazioni*", convertito con legge n. 120/2020.

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vengono applicate le procedure di affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 120/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga adottato entro il 31 dicembre 2021.

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 100.000,00, al netto dell'I.V.A. e degli oneri contributivi, secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto** per servizi di ingegneria e architettura e altre attività tecniche, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- b) procedura negoziata senza bando**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, e altri servizi tecnici e di attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino all'importo di 100.000 euro, oltre IVA se dovuta e oneri contributivi.

In particolare, per gli incarichi di importo **inferiore a 75.000 euro** si procederà mediante **affidamento diretto**, secondo quanto previsto sia dall'art.1, comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 che dalle Linea Guida n.1 e n.4 dell'ANAC, in favore dell'Operatore Economico/Professionista scelto dall'Elenco di appartenenza, nel rispetto del criterio di rotazione. Ove lo ritenesse necessario, al fine di aver un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire due o più offerte economiche.

Per incarichi di importo pari o superiori a **75.000 euro e inferiori a 100.000,00 euro** si procederà mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, secondo la **procedura negoziata** disciplinata dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 2020, previa consultazione di almeno **5 operatori**, selezionati con un criterio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale, individuati tramite elenchi di operatori economici, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si precisa che la legge n. 120/2020 consente di poter utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per importi fino ad € 214.000,00. In tale ultimo caso, e previa esistenza dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs 50/2016, il RUP potrà attingere, ove ritenuto necessario, da tale elenco per individuare gli operatori economici, limitatamente per il periodo di validità della legge n. 120/2020.

A decorrere dal 01.01.2022, per incarichi di importo **inferiore a 40.000 euro**: si procederà mediante **affidamento diretto**, da parte del competente Dirigente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se diverso, secondo quanto previsto dall'art.31, comma 8, art. 36 comma 2 lettera a) e comma 9 bis, dall'art 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle Linea Guida n.1 e n.4, in favore dell'Operatore Economico/Professionista scelto dall'Elenco nel rispetto del criterio di rotazione. E' consentita l'offerta con il minor prezzo.

Per incarichi di **importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 100.000,00 euro** si procederà mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura **(negoziata senza bando)** prevista dall'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016; l'invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo ad elenchi, nel rispetto del criterio di cui all'art.157 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

I contatti con gli operatori economici, compreso l'invio della richiesta d'offerta o la lettera d'invito, saranno effettuati esclusivamente **mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per le gare del Comune di Rivoli, "PortaleAppalti"**; conseguentemente, gli operatori economici che al momento di tale operazione, per qualsiasi ragione, non siano accreditati per il Comune di Rivoli sulla piattaforma non verranno considerati.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli indicati in elenco, anche altri ritenuti idonei purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco stesso.

ART. 3

TIPOLOGIE DI INCARICHI E CATEGORIE

Si invitano i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali già alla data di presentazione della istanza di iscrizione nell'elenco, a presentare relativa domanda, con indicazione dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, suddivisi per tipologia, di seguito indicati, di cui generalmente necessita l'amministrazione:

Le tipologie di incarico sono contenute nei seguenti elenchi, che racchiudono maggiori prestazioni di cui necessita l'Ente, riconducibili alle categorie e classificazioni del D.M. 17.06.2017 e ai servizi complementari e di assistenza tecnica.

Elenco 01: attività di Progettazione e Direzione Lavori architettonica (E.16 – E.20)

Elenco 02: attività di Progettazione e Direzione Lavori edifici scolastici (E.08 - E.09 – E.10)

Elenco 03: attività di Progettazione e Direzione Lavori opere cimiteriali, biblioteche e sedi culturali (E11 - E.13)

Elenco 04: attività di Progettazione e Direzione Lavori impianti sportivi (E.12)

Elenco 05: attività di progettazione di opere a verde, parchi, giardini e arredo urbano (E.17 – E.18 – E.19)

Elenco 06: attività di Progettazione e Direzione Lavori interventi su edifici e manufatti di interesse storico-artistico (E.21 – E.22)

Elenco 07: attività di Progettazione e Direzione Lavori strutture, opere infrastrutturali e strutture speciali (S01 – S 02 - S.03 – S.04 – S.05 – S.06)

Elenco 08: attività di Progettazione e Direzione Lavori impiantistica termica (IA.01 – IA 03- IA.02)

- Elenco 09:** pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative (IA.01 -IA 03 – IA.04)
- Elenco 10:** attività di Progettazione e Direzione Lavori impiantistica elettrica (IA.04)
- Elenco 11:** attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico (in corso d'opera e/o finale) (QdI.01 – QdI.02 – QdI.03)
- Elenco 12:** attività di progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico (V.01 – V.02 – V.03)
- Elenco 13:** attività di progettazione reti idrauliche- acquedotti e fognature (D04)
- Elenco 14 :** sistemi e reti di telecomunicazioni (T02)
- Elenco 15:** progettazione aree verdi e interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.01 – P.02 – P.03)
- Elenco 16:** attività di Progettazione e Direzione Lavori attinenti la professione di agronomo forestale (P.05)
- Elenco17:** rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche catastali, frazionamenti, misurazioni e picchettamenti (QbII.02 – QbII.07)
- Elenco 18:** attività specialistica geotermica, idrologica, idraulica e attività di rilievo reti fognarie, canali interrati ed indagini videoispettive;
- Elenco 19:** attività specialistica geologica, geotecniche e geognostiche
- Elenco 20:** attività specialistica archeologo
- Elenco 21:** coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (si farà riferimento alla categoria prevalente dei lavori)
- Elenco 22:** verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice Appalti
- Elenco 23:** periti estimatori (perizie immobiliari, stime, valutazioni) (QaII.01 – QaII.02 – QaII.03) e svolgimento pratiche catastali, frazionamenti, misurazioni e picchettamenti, rilievi topografici e planimetrici
- Elenco 24:** espletamento indagini stratigrafiche ed analisi chimico-fisiche su intonaci, affreschi, datazioni materiali, ecc
- Elenco 25:** diagnosi e certificazioni energetiche, Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.)
- Elenco 26:** indagini fitostatiche, monitoraggi fitosanitari; attività agronomiche e fitopatologiche
- Elenco 27:** vulnerabilità sismica ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 del Dipartimento della Protezione Civile, nonché alla Normativa Tecnica delle Costruzioni; verifica vulnerabilità elementi NON strutturali, mediante indagini non distruttive (esempio: sfondellamento solai mediante analisi termografica, analisi visiva, rilievo lesioni/cavillature/distacchi in atto, analisi del plafone tramite battitura manuale, indagine sonica strumentale, analisi e prova di tenuta controsoffitti., ecc.)
- Elenco 28:** indagine tecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifica, messa in sicurezza di siti inquinati: (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica).

Il professionista dovrà quindi indicare, utilizzando il modello dell'ente (all. A), in quale elenco vuole essere iscritto con indicazione delle relative categorie e classificazioni del D.M. 17/06/2016 , nonché i servizi complementari e di assistenza tecnica che, come da linea Guida Anac n. 1, quali per esempio: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, (con l'esclusione delle relazioni geologiche e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), non rientrano nel D.M. 17/06/2016.

ART. 4

STIMA PRESUNTA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI E GARANZIE/ COPERTURE ASSICURATIVE

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione il D.M. 2016.

Per le prestazioni non compresi nelle tariffe stesse si procederà con onorari di vacanza e/o a discrezione sulla base di accordi tra le parti.

Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione esecutiva di una opera è subordinato all'assunzione di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese del tecnico incaricato. Tale polizza, con decorrenza dall'approvazione del progetto, dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali.

ART. 5

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui sopra, gli operatori economici (art. 24 comma 1 lettera d D.Lgs 50/2016) di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti

soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **le società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV** da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento(CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 46 del D.lgs 50/2016;
- f) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- g) **i professionisti** con laurea in Archeologia e specializzazione in Archeologia e/o dottorato di ricerca in Archeologia.

ART. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE

I professionisti singoli o associati, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e pertanto:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra, perito industriale, agrario o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, qualora richiesto dalla specifica prestazione da affidare;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della richiesta di iscrizione, al relativo albo professionale/Collegio, previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto, qualora richiesto dalla specifica prestazione da affidare.

Le **società di professionisti** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le **società di ingegneria** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso anche dei requisiti di ordine generale, di cui al seguente art. 6, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

ART. 7

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE

L'operatore economico, in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. deve possedere i seguenti requisiti.

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
- possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dei servizi per cui si presenta la domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificatamente previste in norme di settore);
- ove pertinente in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale;
- insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (pantouflage);
- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio della professione;
- insussistenza di tutte le cause di incompatibilità indicate dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza, nonché quelle previste di comportamento e codice etico della Stazione Appaltante, disponibili ai seguenti link:
https://cad.comune.rivoli.to.it/images/stories/Gare_appalti/codice_etico.pdf
https://cad.comune.rivoli.to.it/images/stories/Gare_appalti/codice_comportamento.pdf
- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente legislazione.

ART. 8

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

Per gli incarichi di **Coordinamento sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008** è necessario ai fini dell'iscrizione il possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art.98 del D.Lgs. n.81/2008 ed essere in regola con gli obblighi di aggiornamento quinquennale.

Per gli incarichi di **Collaudo statico e Collaudo tecnico amministrativo** è necessario ai fini dell'iscrizione il possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l'affidamento del servizio di collaudo indicate all'art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Per gli incarichi di **Verifica preventiva della progettazione** ai sensi del comma 6 art.26 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. è necessario:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

Per l'iscrizione alla tipologia di Servizio **Prevenzione incendi** è necessaria la qualifica di Professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016 e l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno professionisti antincendio - D.M. 05 agosto 2011 ed essere in regola con gli obblighi di aggiornamento.

Per l'iscrizione alla tipologia di Servizio **Diagnosi e certificazioni energetiche** è necessaria l'abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 75 e ss.mm.ii. ed iscrizione albo Regionale ove istituito.

Per l'iscrizione alla categoria di Servizio **Acustica ambientale** è necessaria la qualificazione e l'iscrizione all'albo regionale di tecnici competenti in materia acustica ambientale ai sensi della L.447/95 e ss.mm.ii.

ART. 9
REQUISITO DI I CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI PER
SERVIZI DI IMPORTO FINO A € 40.000,00

L'operatore economico è invitato a riportare nel suo curriculum professionale eventuali esperienze pregresse con le tipologie progettuali per le quali richiede l'iscrizione. La mancanza, in ogni caso, di esperienza non preclude l'iscrizione all'elenco. Non sono, invece, richiesti requisiti di capacità economico - finanziaria per la domanda e iscrizione nell'elenco per incarichi fino ad € 40.000,00.

ART. 9 BIS
REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI PER SERVIZI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE € 40.000,00 E INFERIORI A €. 100.000,00

Al fine di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'Amministrazione è richiesto un requisito minimo di capacità tecnica professionale: l'operatore economico sarà tenuto ad allegare documentazione comprovante lo **svolgimento nel triennio precedente di servizi analoghi a quelli per il quale si chiede l'iscrizione.**

L'operatore economico dovrà, altresì, comprovare un fatturato (netto), dovuto a servizi di natura tecnica, di un importo complessivo non inferiore a € 40.000,00 in tre anni.

ART. 9 TER
SPECIFICHE E DIVIETI AI FINI DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione per servizi di importo fino a € 40.000,00, nonché per servizi fino a €. 100.000,00, se in possesso dei requisiti generali e speciali all'uopo richiesti, con riferimento agli elenchi di prestazioni di cui all'art. 3.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di servizio, all'importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti speciali; inoltre, è richiesto il Curriculum professionale aggiornato.

E' fatto divieto ai professionisti di iscriversi singolarmente e contemporaneamente quale componente di società di professionisti, di ingegneria e/o di un raggruppamento temporaneo e/o di un consorzio, né si può chiedere l'iscrizione partecipando in più di un raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione di tutti i soggetti richiedenti (cfr Linea Guida ANAC n. 1).

ART. 10
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Previo registrazione (vedi infra art. 10.1), la richiesta di iscrizione all'Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana, e saranno disponibili utilizzando gli appositi modelli pubblicati sul Portale Appalti, nella sezione dedicata.

La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta **con firma digitale** dal titolare o legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l'allegazione di copia conforme dell'atto di conferimento di tali poteri. In particolare, detta istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, da tutti i professionisti costituenti lo studio associato, dal capogruppo se trattasi di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito; da tutti i componenti in caso di RTP da costituirsi, o dal legale rappresentante se trattasi di società o di consorzio, corredata da fotocopia fronte e retro di idoneo documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Nella richiesta l'operatore economico dovrà indicare l'elenco nel quale intende essere inserito con riferimento ai servizi di importo maggiore o minore di € 40.000,00 (vedi art. 1), nonché specificare in quale elenco/elenchi vuole iscriversi in riferimento alle tipologie di incarico di cui all'art. 3 (elenchi da 1 a 28).

Alla richiesta di iscrizione (**All. A “Istanza di iscrizione ”**) in formato **pdf** e firmato digitalmente dovranno essere allegati i seguenti documenti:

All. B - “Curriculum Vitae” in formato pdf firmato digitalmente; (utilizzare fac-simile allegato B o Curriculum europeo)

All. C - “Scheda attività professionale svolta negli ultimi tre anni” in formato **pdf** e firmata digitalmente;

Per società/raggruppamento /consorzi ogni soggetto che ne fa parte deve presentare i seguenti documenti:

All. B - “Curriculum Vitae europeo” in formato pdf firmato digitalmente;

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 12.01.2021 specificando che l'Amministrazione Comunale non terrà conto delle richieste di analoga natura pervenute prima o dopo la pubblicazione di tale avviso.

10.1. Registrazione per accesso ad area riservata

Per la richiesta di iscrizione nell'elenco è necessaria la previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali attraverso il portale raggiungibile all'indirizzo:

<https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti> (Comando “Registrati”) che prevede la compilazione di un modulo a campi obbligatori e facoltativi.

La registrazione è effettuata *una tantum* e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Rivoli.

Si invita, pertanto, a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file.

Sul portale (sezione “INFORMAZIONI”) sono presenti istruzioni dettagliate sia per la registrazione che per l'accesso all'area riservata e uso della piattaforma.

Le richieste di assistenza tecnica potranno essere inoltrate compilando il modulo on-line disponibile sulla piattaforma nella sezione assistenza tecnica. È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: Telefono Call Center :+39 0422 26 7755; Email: service.appalti@maggioli.it.

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30); diversamente non potrà essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile. L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di iscrizione o in genere della procedura telematica.

10.2 Modalità di presentazione dell'iscrizione

L'operatore registrato accede alla propria AREA RISERVATA, dopo aver selezionato l'avviso in oggetto (Riferimento procedura A00011), e procederà poi attraverso la procedura guidata attivabile con la funzione INVIA COMUNICAZIONE.

I professionisti singoli o associati che sono interessati al presente avviso **dovranno presentare l'istanza sottoscritta digitalmente** da trasmettere **esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma** <https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti>, accessibile dal profilo committente del Comune www.comune.rivoli.to.it - link Portale gare e avvisi telematici.

La piattaforma garantisce la segretezza delle istanze presentate.

La presentazione dell'istanza prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti sottoscritti digitalmente, come da modelli pubblicati e messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Si avvisa che il limite massimo delle dimensioni per ogni singolo file da caricare è di 5 MB (5.120,00 KB).

Si avvisa che il limite massimo di pagine per il Curriculum vitae è di 5 pag. fronte e retro; le pagine successive alla quinta non saranno considerate.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa, **pena la non iscrizione nell'Elenco**, unicamente a mezzo **portale**.

ART. 11

MODALITÀ' DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

L'Ente provvederà all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine cronologico con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo sul portale appalti. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione integreranno la documentazione prodotta, farà fede la data di arrivo dell'ultima documentazione trasmessa.

L'Ente comunicherà esclusivamente l'esito negativo di richiesta di iscrizione tramite la Piattaforma telematica; in mancanza di comunicazioni, ai sensi dell'art. 20 della l. 241/90, l'istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell'operatore all'elenco.

Si tratta di un elenco annuale che resterà pubblicato sul sito internet del Comune.

L'approvazione dell'elenco avverrà con determinazione dirigenziale.

L'ammissione all'elenco dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune di Rivoli.

ART. 12

VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

L'Amministrazione Comunale di Rivoli si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto dichiarato, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e 105 c. 6 D.Lgs. 50/2017, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese al momento della richiesta di iscrizione che non è possibile acquisire d'ufficio. Si rende, altresì, noto che nella fase di richiesta di iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del Subappalto e dell'Avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi.

La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000) e implica la segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti.

ART. 13

PRINCIPI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Per l'attribuzione degli affidamenti dei servizi, a seconda dell'importo preventivato, si procederà in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'individuazione del soggetto da invitare nell'affidamento diretto avverrà a giudizio insindacabile del Responsabile Unico di Procedimento, tenuto conto delle capacità ed esperienze professionali nonché del criterio di rotazione dei soggetti iscritti nell'elenco.

L'individuazione dei soggetti da invitare nella negoziata senza bando avverrà a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, il quale terrà conto: 1) della tipologia dell'incarico e dell'opera a cui si riferiscono i servizi professionali da affidare; 2) della rilevanza del Curriculum vitae rispetto al servizio da affidare; 3) della rotazione degli incarichi; 4) della conferma della effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante; 5) degli eventuali criteri di valutazione specifica in relazione alla tipologia dell'incarico.

I soggetti individuati dal RUP verranno invitati a presentare le offerte con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante sceglierà il professionista che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà, comunque, richiesto all'operatore economico di confermare il persistere delle informazioni rese nella richiesta di iscrizione nell'Elenco e che non siano nel frattempo intervenute mutazioni rispetto a quanto dichiarato che siano preclusive all'iscrizione e alla partecipazione alla gara.

E' onere del professionista comunicare ogni variazione in ordine alle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione e dello stesso Curriculum professionale.

L'operatore economico non potrà, per tutta la durata di validità dell'elenco (1 anno), essere destinatario di altro provvedimento di affidamento salvo: quanto previsto dall'art. 23 comma 12 del D.lgs n. 50/2016; e/o in caso di eventuale estensione del medesimo incarico professionale; e/o quando lo richiedano necessità legate alla specificità dell'incarico e/o

della sua importanza; e/o in caso di mancanza di altre professionalità per quel servizio in cui ci si è iscritti; e/o in caso di esaurimento della totalità degli operatori iscritti in quel servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO

L'Elenco avrà validità di un anno decorrente dalla data della sua pubblicazione.

Alla scadenza annuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riutilizzare il medesimo elenco, ovvero pubblicare, già alla scadenza, sul proprio sito internet, nonché sul portale appalti, una comunicazione contenente le modalità per la presentazione di istanze di prima iscrizione, e quelle di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco esistente; per questo ultimo caso, i professionisti dovranno aggiornare le proprie dichiarazioni e specificare in quale elenco iscriversi, nel rispetto delle soglie vigenti in quel dato momento, ed eventualmente chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altri servizi, producendo, in tale caso, adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti per l'inserimento.

ART. 15

VARIAZIONI DELL'ISCRIZIONE

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco, **l'operatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il decimo giorno** da quando le stesse sono intervenute. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Elenco dell'operatore inadempiente, con determina dirigenziale.

L'aggiornamento dell'iscrizione sarà approvata con determinazione dirigenziale.

ART. 16

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi:

- su richiesta avanzata dall'operatore economico;
- in caso di cessazione dell'attività, in qualunque modo accertata.
- mancata comunicazione delle variazioni intervenute nelle dichiarazioni già rese;

La cancellazione verrà disposta con determinazione dirigenziale.

ART. 17

RESPONSABILITÀ

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Elenco, nonché il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7/08/1990 n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica quanto segue:

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:-

- e-mail privacy@comune.rivoli.to.it; - PEC comune.rivoli.to@legalmail.it;
- centralino 0119513300.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO) è lo Studio Pacchiana Parravicini e Associati, con sede in Corso Siccardi n. 11/bis, Torino, *P.IVA 07531790017*, nella persona dell'Avv. Cristiano Michela.

I mezzi di contatto sono i seguenti:-

- posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com;
- posta elettronica certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it;
- telefono fisso 0115629063.

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art.6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

Al titolare del trattamento e al Comune di Rivoli, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.

ART. 19

ALTRE INFORMAZIONI

L'Ente si riserva di correggere e/o integrare il presente avviso ed altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul portale appalti.

Il presente avviso oltre a essere pubblicato sul sito del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it è, altresì, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli ed inviato agli Ordini professionali di categoria della Provincia di Torino per opportuna conoscenza.

Rivoli, 10.12.2020

Il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città

Arch. Antonio Graziani

Firmato digitalmente